

COMUNE DI CORATO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 117 del 29/11/2022

OGGETTO:

PIANO INDUSTRIALE ASIPU S.R.L. 2022-2024 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE PROROGA TRIENNALE SERVIZI COMPLEMENTARI. ATTO DI INDIRIZZO PER ADDENDUM E SUCCESIVI PROVVEDIMENTI

L'anno 2022, il giorno ventinove del mese di Novembre, con prosieguo di seduta, nella Sala Consiliare della sede Comunale, il Consiglio Comunale, legalmente convocato con appositi avvisi, si è riunito in **sessione straordinaria** seduta di **Prima convocazione**, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Presiede la Dott.ssa Valeria Mazzone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Partecipa ed assiste il Segretario Generale, **Dott.ssa Marianna Aloisio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA	SI
2	ADDARIO ALDO	SI
3	ARSALE MICHELE	SI
4	AVELLA FRANCO	SI
5	BOVINO MICHELE	
6	BOVINO VITO	SI
7	BUCCI LEONARDO	
8	COLONNA CARLO	SI
9	DE BENEDITTIS ANTONELLA	SI
10	DIAFERIA GABRIELE	SI
11	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	SI
12	D'IMPERIO GIULIO	SI
13	D'INTRONO NADIA GLORIA	SI
14	FUZIO GAETANO	SI
15	MALCANGI ANNA	SI
16	MASCOLI SALVATORE	SI
17	MASTRODONATO VINCENZO	
18	MAZZONE VALERIA	SI
19	PALMIERI ALESSANDRO	SI
20	PERRONE LUIGI	

21	PISICCHIO DOMENICO	SI
22	SALERNO IGNAZIO	SI
23	SCISCIOLI GENNARO	SI
24	TAMBONE ELISEO	
25	TARANTINI BENEDETTO	SI

TOTALE PRESENTI: 20 TOTALE ASSENTI: 5

Essendo i presenti nel numero di 20 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno -

Sono presenti gli Assessori Addario Felice, Addario Luisa, Bucci Concetta, Marcone Beniamino, Muggeo Adriano, Sinisi Vincenzo, Varesano Antonella.

La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 3 dell'odg. ad oggetto: **Piano Industriale** ASIPU S.r.l 2022-2024 e successive integrazioni. Approvazione proroga triennale servizi complementari. Atto di indirizzo per addendum e successivi provvedimenti.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Tambone Eliseo.

Chiede la parola la Consigliera **D'Introno Nadia Gloria** e **pone la questione pregiudiziale del ritiro di questo punto 3 all'odg.,** ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale. Ribadisce che l'ASIPU non è una Società in house, ma una Società a partecipazione mista pubblicoprivato, così come riportato nel suo Statuto. Infatti, mancano alcuni requisiti necessari per la sussistenza di una Società in house e il requisito del controllo analogico, seppure previsto nello Statuto, di fatto non nè mai stato realizzato. Altro motivo per il ritiro del punto è di natura politica. Chiede, pertanto, di ritirare il punto e di riportarlo in Commissione per approfondire, cercando di trovare una soluzione possibilmente compatibile con le disposizioni di legge.

La Presidente, ai sensi dell'art. 51 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, pone in **votazione** la **proposta di ritiro** della Consigliera D'Introno.

Eseguita la votazione mediante sistema elettronico si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 21

VOTI FAVOREVOLI N. 7

(Addario - Bovino V. - D'Introno - Diaferia - Fuzio - Malcangi - Salerno)

(Si dà atto che il Consigliere Tarantini ha dichiarato la volontà di esprimere voto contrario, in quanto risulta erroneamente digitato favorevole)

VOTI CONTRARI N. 14

La questione pregiudiziale, depositata al tavolo della Presidenza, è respinta.

A questo punto, la Presidente cede la parola all'Assessore Muggeo Adriano che relaziona in merito al Piano Industriale.

Chiede la parola il Consigliere Salerno Ignazio che evidenzia di aver sempre creduto nell'ASIPU, tanto da votare favorevolmente i debiti fuori bilancio lett.e) onde evitarne la cessazione. E' stata data, quindi, la possibilità all'Amministratore Unico di operare e pianificare il lavoro. Per quanto riguarda il Piano Industriale, però, ritiene che lo stesso sia incompleto, poichè nella totalità non garantisce l'effettiva attività e che vada rimodulato e riproposto, così come suggerito anche dai Revisori. Ritiene necessario predisporre un Piano Industraile serio con tutte le attività aggiuntive e detratte quelle che potenzialmente non sono operabili.

Anche il Consigliere Bovino Vito evidenzia che il Piano Indusriale vada approfondito, evidenziando che il controllo analogico è pari a zero. Invita il Segretario a inviare copia di tutti gli interventi all'ANAC e alla Corte dei Conti.

Interviene la Dott.ssa Maria Enza Leone e precisa che, in questa seduta, il Consiglio non è chiamato ad approvare il Piano Industriale ma al rinnovo triennale dei servizi per evitare il fallimento dell'ASIPU. Con questa proposta di delibera si sta dando continuità all'affidamento dei servizi.

A seguito dell'intervento della Dott.ssa Leone, i Consiglieri Salerno e Bovino V. ritengono che vada rettificato l'oggetto della delibera, quindi ritirata, riformulata correttamente e riportata in Consiglio.

Si dà atto che si allontana dall'aula il Consigliere Addario Aldo.

Interviene l'Assessore Muggeo per evidenziare, ancora una volta, che il Piano Industriale è diviso in due fasi, la prima riguarda la proroga dei tre servizi e successivamente, con la modifica dello Statuto ci sarà l'affidamento graduale di altri servizi. Invita l'Amministratore Unico Avv. Renato Bucci, presente in aula, ad approfondire, il cui intervento è integralmente riportato nella trascrizione allegata al presente atto.

Si dà atto che si allontana dall'aula l'Assessore Addario Felice.

Interviene, infine, il Sindaco e ringrazia tutti i Consiglieri di maggioranza che votano favorevolmente questa proposta di delibera. Evidenzia che questa è l'ultima possibilità di salvare l'ASIPU e riconsegnarla alla cittadinanza, in quanto si approva ill rilancio della Società partecipata che è messa in riequilibrio.

La Consigliera **D'Introno Nadia Gloria dichiara che,** per mancanza di tempi e di modi non democratici di affrontare un argomento così importante, il **Partito Democratico abbandonerà** l'aula.

Si dà atto che la Consigliera D'Introno si allontana dall'aula.

- I Consiglieri Fuzio Gaetano, Salerno Ignazio, Bovino Vito preannunciano voto contrario, poichè ritengono che l'argomento vada approfondito.
- Il Consigliere Fuzio concorda con il Consigliere Bovino V. che vada inviata la documentazione all'ANAC.

Il Segretario, a tal proposito, chiede di trasmettere richiesta di trasmissione, poichè non può farlo in autonomia.

I Consiglieri Sciscioli Gennaro, Arsale Michele, De Benedittis Antonella, Pisicchio Domenico, Di Bartolomeo Giuseppe, preannunciano voto favorevole.

Si procede alla votazione, previa verifica dei presenti confermata nel numero di 19.

Eseguita la **votazione**, mediante sistema elettronico, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 19 VOTI FAVOREVOLI N. 14 VOTI CONTRARI N. 5 (Bovino V. - Diaferia - Fuzio - Malcangi - Salerno)

In base a tale risultato, il C.C. prende la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, Prof. De Benedittis e dell'Assessore al ramo, Dr. Adriano Muggeo, previa istruttoria congiunta dei servizi comunali, in ordine al presente provvedimento

PREMESSO CHE:

- La società Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità (in sigla ASIPU) s.r.l. è stata costituita a seguito della Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 9 settembre 2011, per effetto della quale la già corrente Azienda Speciale omonima veniva trasformata in società a responsabilità limitata, ed il socio unico Comune di Corato ne approvava il relativo Statuto. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27/12/2014, il Socio Unico determinava e forniva ulteriori indirizzi per i successivi adempimenti.
- L'art. 4 dello statuto ha previsto, la possibilità per la società di sviluppare attività ulteriori rispetto a quella primaria ed originaria dei servizi di igiene urbana (attualmente gestiti dalla società in house Sanb s.p.a.), nello specifico:
 - o le attività di disinfezione e disinfestazione;
 - o la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e lo svolgimento di tutti i servizi connessi, compresi quelli della gestione del verde e della rasatura dell'erba nei cigli stradali e negli spazi pubblici in genere;
 - o la manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;
 - o la bonifica ed il ripristino di luoghi inquinati;
 - o la gestione dei servizi cimiteriali;
 - o la gestione dei servizi di segnaletica stradale o di transennamento;
 - o l'assistenza tecnica ad aziende operanti in settori analoghi, connessi o affini, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;

- o la promozione di iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio;
- o la gestione degli impianti di trattamento finale dei rifiuti;
- o la pulizia ed il lavaggio delle fontane pubbliche ed ornamentali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale della rete urbana ed extra-urbana;
- o la manutenzione del verde pubblico cittadino ivi inclusa l'area cimiteriale;
- o la manutenzione e gestione della rete di pubblica illuminazione;
- o il servizio di assistenza a terzi relativo agli adempimenti connessi alla gestione di rifiuti speciali;
- o i servizi relativi a settori integrativi, complementari e affini a quelli sopra indicati:
- o la gestione del servizio di affissione e di riscossione dei tributi degli Enti Locali.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29 giugno 2021, l'Amministrazione del Comune di Corato ha diramato indirizzi aggiuntivi rispetto a quando già oggetto di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37/C in data 11/06/2020, in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi affidati ad Asipu s.r.l. in modalità in houseproviding; è stato nel predetto atto stabilito che il perfezionamento della procedura di affidamento di ciascun servizio, avvenga mediante sottoscrizione di contratti di servizio tra comune e società partecipata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 co. 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n. e ss.mm.ii.
- Con il predetto atto, si disponeva che, nelle more dell'adozione di provvedimenti in merito alla continuità dell'attività aziendale della società, la stessa potesse continuare, a tutto il 31 dicembre 2021, ad erogare in favore del Comune di Corato servizi complementari, a supporto ed esclusivo beneficio dell'ente locale.
- Con deliberazione di G.M. n. 240 del 21/12/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato fornito indirizzo ai diversi settori comunali di proseguire negli affidamenti dei servizi complementari ricompresi nell'oggetto sociale ad Asipusrl, per l'esercizio 2022, nelle more dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale, di un piano industriale;
- Con deliberazione di C.C. n. 86 del 28/12/2021 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, all'interno della quale è previsto il mantenimento della partecipazione totalitaria detenuta dal Comune di Corato in Asipusrl,

RILEVATO CHE:

 Anteriormente al passaggio del ramo d'azienda relativamente ai servizi afferenti l'igiene urbana, ASIPU SRL erogava in favore del Comune di Corato i servizi di

- gestione dei rifiuti urbani, ed eventualmente alcuni servizi complementari, per mezzo della propria AZIENDA la quale opera in virtù di affidamenti "in house";
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 169/C del 14.12.2019 è stata confermata la volontà di mantenere l'ASIPU quale società in house a livello comunale, stante la storia pubblica di tale azienda per il decoro e l'igiene pubblica del Comune di Corato, fino al subentro della SANB SPA nella gestione unitaria del servizio di igiene urbana in ambito ARO BA/1, (costituita dai Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, per lo svolgimento del servizio unitario di raccolta e trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
- che a far data dall'1/7/2020 la richiamata società SANB è subentrata nella gestione del servizio di igiene urbana;
- con deliberazione di G.C. n. 124 del 29 giugno 2021 si è disposto "... nelle more dell'adozione di provvedimenti in merito alla continuità dell'attività aziendale di ASIPU srl, in conseguenza del subentro della SANB SPA nella gestione unitaria del servizio di igiene urbana in ambito ARO BA/1, la stessa società possa continuare a tutto il 31/12/2021 ad erogare in favore del Comune di Corato, i seguenti servizi complementari:
 - servizi cimiteriali;
 - servizio di pulizia e manutenzione bagni pubblici;
 - bonifica di siti pubblici oggetto di abbandono rifiuti;
 - pulizia di aree esterne non ricomprese nel servizio di raccolta rifiuti;
 - presidio e custodia degli impianti sportivi (stadio comunale e palazzetto dello sport);
 - installazione della segnaletica stradale mobile, manutenzione e/o sostituzione di quella verticale ed orizzontale;
 - interventi di Protezione Civile;
 - servizi di supporto alle manifestazioni pubbliche (facchinaggio di sedie e transenne, etc).";

VERIFICATO che, medio tempore, sono intervenuti i seguenti fatti gestionali:

- E' stato approvato il bilancio d'esercizio 2020, rilevando una perdita d'esercizio pari a € 465.437,00, superiore al terzo del capitale sociale;
- Il socio unico, Comune di Corato, ha deliberato, in sede di approvazione del medesimo, di rinviare la perdita "a nuovo";
- E' stato approvato il bilancio d'esercizio 2021 che ha comportato la rilevazione di una ulteriore perdita d'esercizio, pari a € 805.619,00 che è stata rinviata, per effetto della normativa speciale derogatoria di cui al D.l. 228/2021 – Decreto Milleprororoghe– al 2026;
- Sono stati nominati e si sono insediati i nuovi organi sociali, precisamente l'Amministratore unico e il Collegio Sindacale;
- Il Dirigente del Settore II ha inoltrato, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo, approvato con deliberazione n. 32 del 28/12/2018, propria nota prot. n. 14108 del 29/09/2021 con la quale si richiedevano ad Asipusrl una serie di dati finalizzati a verificare lo stato di salute aziendale;

- All'esito di questa procedura è emersa una situazione di crisi aziendale come è possibile evincere dai verbali del collegio dei revisori della Società e dai riscontri dell'Amministratore Unico;
- La crisi in cui allo stato attuale versa la società non è imputabile all'attuale gestione ma a situazioni pregresse e straordinarie, ascrivibile soprattutto al mancato perfezionamento del ramo d'azienda nel momento in cui le attività afferenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono state trasferite alla società SANB SpA, con il passaggio della sola "parte attiva" del patrimonio aziendale e senza la parte "passiva";
- Il collegio dei revisori dei conti uscente, infatti, faceva rilevare, nella relazione al bilancio di previsione quanto di seguito: "in data 1/8/2020 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è stato trasferito alla società SANB SpA... dalla documentazione e dall'iter procedurale è emerso che la mancata valorizzazione e il mancato perfezionamento del conferimento del ramo d'azienda, adeguatamente valorizzato, ha costituito un danno patrimoniale aziendale, indirettamente al patrimonio del socio unico Comune di Corato intaccando l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società".
- Nella relazione a corredo del bilancio d'esercizio 2020 veniva altresì evidenziato che "...le altre voci di beni strumentali, iscritti nel bilancio, sempre a seguito del subentro del nuovo socio dell'attività da parte di SANB SPA sono stati di fatto utilizzati dalla Società SANB SPA senza alcun titolo...L'organo amministrativo, su ripetute sollecitazioni dell'organo di controllo, ha evidenziato al socio unico Comune di Corato l'assoluta necessità e urgenza di rivedere, in ambito ARO/BA 1 del piano industriale tutti i termini contenuti nell'addendum del piano industriale e cioè un aumento di capitale della Soc. sanbSpA a mezzo del conferimento in natura del ramo d'azienda del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di proprietà di questa Società..." E ancora "Il mancato perfezionamento di detto conferimento, adeguatamente valorizzato, rappresenta un danno al patrimonio aziendale della società ASIPU SRL e, indirettamente, al patrimonio dell'unico socio Comune di Corato, intaccando l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società stessa."
- Allo stato attuale detti beni sono stati "contrattualizzati" per un triennio, con eventuale proroga di un ulteriore biennio, per un importo contrattuale complessivo pari a € 1.200.000,00 per il triennio considerato, oltre a € 800.000,00 per l'ulteriore biennio;
- Il collegio dei revisori dei conti subentrante confermava lo stato di crisi della società e faceva rilevare che, anche in questo caso, la gestione finanziaria della società potesse essere compromessa dal gap presente tra l'ammontare dei crediti, le disponibilità liquide e l'ammontare dei debiti che, dal bilancio 2020 risulta essere pari a 1.688.444, ridottosi, nel 2021, a € 1.331.821,00;
- Il Comune di Corato ha riconosciuto debiti fuori bilancio, rivenienti dalle gestioni pregresse, anteriori all'insediamento di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. E) per complessivi € 1.346.056,00 che in gran parte risultano allo stato attuale liquidati e pagati;
- Nell'esercizio 2021 sono stati riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio per complessivi € 1.314.711,43, a fronte di € 1.879.559,00 presenti nella voce "Fatture

- da emettere", generando una differenza di € 564.847,57 come componente negativo straordinario di gestione;
- I revisori dei conti in carica facevano rilevare nei loro verbali n. 59 e n . 60 del 2021, una serie di anomalie nella valorizzazione dell'attivo patrimoniale e una loro contabilizzazione non conforme ai principi contabili OIC, dando atto che una corretta contabilizzazione potrebbe portare, anche in questo caso, alla emergenza di ulteriori componenti negativi di reddito a valere sul bilancio del corrente esercizio;
- Il collegio dei revisori del Comune di Corato, preso atto della documentazione inviata da parte dei nuovi organi sociali in risposta alla nota prot. n. 44108 del 28/09/2021 a firma del Dirigente del II Settore, invitavano, in sintesi, con apposito verbale, n. 139 del 14/12/2021, l'ente ad adottare opportuni provvedimenti idonei che potessero limitare le ricadute della situazione finanziaria di ASIPU SRL sul patrimonio dell'ente;
- L'amministratore unico in carica, adeguandosi a quanto richiesto dal collegio dei revisori, ha apportato le rettifiche contabili di natura straordinaria, non imputabili alla economicità della gestione corrente, che hanno generato una perdita d'esercizio per l'anno 2021, imputabile prevalentemente, per l'appunto, a rettifiche contabili di natura straordinaria;

RILEVATO CHE:

- La società allo stato attuale non dispone di personale adeguato;
- I servizi di manutenzione delle attrezzature, di somministrazione di lavoro ed altri servizi connessi ed indispensabili per la corretta esecuzione delle attività programmate, sono, all'occorrenza, affidati a società specializzate, restando in capo alla società affidataria Asipu s.r.l. le attività di supervisione, controllo e rendicontazione delle attività, mancando, senza affidamenti pluriennali formalizzati, la continuità aziendale che non consente una programmazione di più ampio respiro;

DATO ATTO CHE:

- A seguito e per effetto della separazione delle attività correlate al servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei Rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune (oggetto di Affidamento da parte dell'AGER alla partecipata Sanb s.p.a.), la società avendo svolto l'attività in questione per oltre un trentennio, considerando anche le risultanze delle trascorse gestioni, nelle forme per tempo normativamente previste è nella condizione, oltre che nella necessità, di valorizzare nella massima misura possibile lo stock di immobilizzazioni di proprietà, a suo tempo impiegate nel servizio di igiene urbana;
- Allo stato attuale il parco automezzi deputato ai servizi di spazzamento, lavaggio strade, e raccolta rifiuti urbani, è noleggiato a titolo oneroso alla società SANB s.p.a, affidataria del servizio; tutti gli altri beni strumentali, ivi inclusi gli arredi della sede della SANB già sede ASIPU, sono in uso alla SANB in regime di comodato "di fatto", non contrattualizzato.
- L'azienda (intesa come insieme ed organizzazione di mezzi deputati

all'espletamento dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti) non è, allo stato attuale, oggetto di cessione. Tale assetto assume inevitabilmente carattere transitorio, e va necessariamente adottata ogni opportuna decisione, (sia in termini di cessione dell'azienda, sia in termini di regolazione contrattuale definitiva, ossia pluriennale, del parco automezzi, sia in termini di contrattualizzazione dell'uso degli altri beni strumentali) per generare ricavi e flussi di cassa, tali da compensare, rispettivamente, le quote di ammortamento in corso sugli stessi beni e provvedere all'adempimento delle rilevanti obbligazioni scadute ed in scadenza.

PRESO ATTO CHE:

- la situazione finanziaria della società, desumibile dagli ultimi 2 bilanci d'esercizio, nonché dalla relazione sul governo societario, è critica, in quanto tutti gli indicatori
 finanziari, economici e patrimoniali sono negativi e lasciano presupporre una necessità di ristrutturazione e ricapitalizzazione;
- gli ultimi 2 esercizi si sono chiusi con una perdita che ha completamente eroso il capitale sociale, seppur, per effetto di normative derogatorie legate a calmierare gli effetti economici negativi legati al Covid 19, è stato previsto il rinvio della effettiva copertura alle annualità 2025 2026;
- in forza dell'art. 1 co. 6 lett B del regolamento del controllo analogo sulle società in house"le decisioni più importanti devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Corato" e che alla luce dell'art. 3 co. 1 lett. A) il Consiglio Comunale "esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzi, obiettivi, controllo sulla società e bilancio consolidato". Anche lo Statuto della società prevede espressamente che essa "svolge la sua attività e, in generale, opera, nell'ambito degli obiettivi ed indirizzi strategici individuati dall'Ente Socio".

CONSIDERATO il carattere decisamente "straordinario" dell'atto di gestione che si concretizzerà in una conservazione del patrimonio aziendale o nella sua liquidazione, la decisione in merito dovrà necessariamente essere assunta dall'Ente Socio, per il tramite del Consiglio Comunale.

RILEVATO CHE,

in considerazione della innegabile situazione di criticità finanziaria di Asipu srl, l'Amministrazione comunale si ritrova di fronte ad oggettive difficoltà in quanto, da un lato ha necessità di non pregiudicare l'espletamento di importanti servizi e non determinare un grave nocumento per la comunità locale in termini di sicurezza, igiene e incolumità pubblica; d'altra parte, il mancato affidamento dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale provocherebbe un ulteriore smembramento di patrimonio aziendale con perdita di know– how e di potenziali ricadute sul patrimonio dell'ente che, qualora persista lo stato di insolvenza, seppur vigente il

principio dell'autonomia patrimoniale perfetta tra l'ente e la sua società di capitali, all'esito di una eventuale negligenza acclarata nelle sedi competenti da parte dell'ente medesimo nell'effettuazione del dovuto controllo analogo, potrebbe provocare il trascinamento della crisi aziendale sul patrimonio comunale, come anche una procedura di liquidazione volontaria, qualora, non residuassero attività sufficienti al soddisfacimento delle pretese creditorie;

PRESO ATTO della proposta iniziale di piano industriale pervenuta all'ente in data 2/11/2021, da parte dell'Amm.re Unico. Avv. Renato Bucci, e successivamente integrata in data successiva, all'esito del confronto con i diversi Settori comunali;

CONSIDERATA la stessa meritevole di attenta valutazione da parte dell'Organo a ciò preposto, il Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE:

- Sono state presentate ulteriori 2 integrazioni, oggetto di confronto con gli uffici comunali, che hanno proposto delle integrazioni in ordine ai servizi storicamente affidabili;
- Per tali servizi, la società Asipu Srl non ha know how, né personale, motivo per cui si propone, come atto di indirizzo del presente organo, la valutazione istruttoria in ordine al potenziale affidamento dei predetti servizi, istruttoria da compiersi ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D. Lgs. 179/2012 da parte dei Settori affidanti;

DATO ATTO che, in ogni caso la stessa necessita di una approfondita istruttoria, con le relazioni redatte ad opera dei Settori affidanti, in ordine alla procedura prevista dalla normativa vigente in materia di affidamenti in house, come di seguito citata, nell'ambito della quale occorre accompagnare il piano con un'adeguata relazione di congruità, redatta da parte degli Settori dell'ente preposti e approvata dal Consiglio Comunale;

VERIFICATO infatti, quanto comunicato nelle recenti linee guida ANAC che prevedono «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.», con le quali l'Autorità intende, al termine della consultazione, adottare tali linee guida – ai sensi dell'articolo 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 – al fine di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall'articolo 192 del codice Appalti in caso di affidamento diretto a società in house, agevolando comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi, nonché sostenendo la diffusione di best-practice;

RILEVATO che le linee guida di cui trattasi non hanno carattere vincolante, ma prendono a riferimento la succitata disposizione normativa che prevede un obbligo di motivazione rafforzato da parte della stazione appaltante nonché un specifica procedura di valutazione comparativa circa valutazione sulla congruità dell'offerta dei soggetti in house, volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato;

DATO ATTO che, nel merito, l'ANAC prevede che la stazione appaltante accerti che i servizi da affidare siano presenti sul mercato oppure che potrebbero essere presenti a seguito di azioni organizzative da parte dei soggetti erogatori. L'accertamento è

effettuato con modalità congrue e proporzionate rispetto al valore dell'affidamento. Per affidamenti particolarmente rilevanti in termini di valore economico o di durata, la stazione appaltante può affidarsi a consultazioni preliminari di mercato oppure ricorrere all'ausilio di una struttura di supporto al RUP oppure di esperti interni o esterni. Per la valutazione di congruità economica l'Autorità ipotizza che, quale riferimento, la stazione appaltante possa prendere in considerazione i prezzi di riferimento elaborati dall'ANAC, i prezzi delle convenzioni Consip, gli elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali, i prezzi medi risultanti da gare bandite per l'affidamento di servizi identici o analoghi oppure il costo del servizio determinato tenendo conto di tutti i costi necessari alla produzione (costi del personale, delle materie prime, degli ammortamenti, costi generali imputabili per quota). Nel caso in cui si prendano a riferimento i prezzi posti a base di gara, si tiene conto dei ribassi medi offerti dai concorrenti.

RILEVATO, altresì, che la stazione appaltante dia atto, nella motivazione dell'affidamento, dei benefici per la collettività conseguibili mediante l'affidamento diretto alla società in house, operando un raffronto comparativo rispetto agli obiettivi perseguibili mediante il ricorso al mercato, con una valutazione rispetto ad alcuni obiettivi che l'ANAC specifica nel documento posto in consultazione.

CONSIDERATO che il Consiglio di stato, con parere n. 1614/2021 del 7 ottobre 2021 sullo schema di Linee Guida ANAC recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.»., che integralmente si richiama, il quale, partendo dal presupposto che le linee guida in questione costituiscono "un atto privo di efficacia normativa vincolante, che nasce da un'iniziativa discrezionale dell'Autorità"- con un condivisibile ragionamento rispetto alla situazione attuale nonché sui possibili sviluppi e modifiche normative, in evoluzione rispetto all'affidamento in house (sia in relazione alla delicata fase di attuazione del PNRR che all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sull'applicazione dell'articolo 192, c. 2 del d.lgs. 50/2016), ritengono di dover sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli approfondimenti provvedimento indicati nel stesso dello Consiglio In tale sede i giudici evidenziano come l'articolo 10 (rubricato "Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici") del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha ampliato l'area applicativa del ricorso all'in house providing; il comma 3 del medesimo articolo, modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021, reca poi una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell'inhouse in deroga al mercato, di cui all'art. 192, comma 2;

RILEVATO che, pertanto, le citate riflessioni inducono, quindi, il Consiglio di Stato "prima di procedere all'analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche ivi affrontate", a demandare preliminarmente all'ANAC un ulteriore approfondimento sui sopra evidenziati profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l'avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

DATO ATTO che, in ogni modo, seppur allo stato attuale vi è una normativa favorevole all'*in house providing*, tale procedura necessita di un esame approfondito da parte del Consiglio Comunale, organo deputato anche, in virtù dell'art. 42 del Tuel in

ordine alla modalità di erogazione dei servizi pubblici locali e, come anche chiarito, con apposito parere del Ministero dell'interno del 29/11/2019;

RITENUTO quindi opportuno richiamare in questa sede il vicino adempimento cui il Consiglio Comunale è chiamato, cioè a dire quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

VERIFICATO che, al comma 2, tra le cause che impongono una razionalizzazione, sono annoverate le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

RITENUTO pertanto, che, la situazione della società in esame non rientri tra quelle sopra elencate, giacchè la perdita di esercizio è **relativa a 2 esercizi consecutivi**, esercizi in cui, tra l'altro, l'emergenza pandemica da Covid 19, provocando effetti finanziari negativi non solo sugli enti ma anche, per l'effetto di trascinamento, sulle società partecipate dai medesimi, ha previsto una norma speciale derogatoria, l'art. 6 dl 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, che ha permesso la sterilizzazione della perdita d'esercizio anno 2020 e il rinvio della stessa al 2025, al fine di consentire alle società il "recupero" delle perdite d'esercizio conseguite nel 2020 in un quinquennio;

RILEVATO che anche per il 2021 il legislatore ha previsto, in sede di emendamento al dl 228/2021 – Milleproroghe - la possibilità del rinvio al 2026 della perdita d'esercizio, sospendendo i provvedimenti di cui agli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto quinto e sesto comma, e 2482- ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545 –duedecies, del codice civile»

RILEVATO pertanto che,

- ferme restando tutte le problematiche da risolvere in ordine al perfezionamento del conferimento del ramo d'azienda a SANB SpA, risoluzione che migliorerebbe la situazione patrimoniale e finanziaria della società;

- nelle more della sottoposizione al Consiglio Comunale del predetto Piano di ricognizione sulle partecipazioni entro il 31/12/2022;
- al fine di consentire la prosecuzione di servizi indifferibili in favore dell'Amministrazione del Comune di Corato, che si troverebbe, diversamente, e data la grave carenza di personale, al rischio di non garantire i predetti servizi a far data dall'1/1/2023;
- verificata la necessità di dare respiro all' Asipu Srl, al fine di effettuare una programmazione che investa più esercizi dovendo assicurare un minimo di continuità aziendale, per la programmazione dell'attività da svolgersi;
- verificato altresì che il mancato affidamento dei predetti servizi ad un organismo di fatto operante ne indurrebbe sicuramente il fallimento, con conseguenze anche nei confronti dei creditori e ricadute potenziali sul patrimonio dell'ente;
- tenuto conto che con il rinnovo dei servizi già gestiti da Asipu Srl la società conserva l'equilibrio economico e finanziario per la durata degli affidamenti, così come indicato dall'AU, non erodendo in alcun modo il patrimonio aziendale;
- l'indirizzo in ordine all'affidamento dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale, da proporre al Consiglio Comunale cui si rinvia, a tutto il 31/12/2024, non può intendersi quale soccorso finanziario, giacchè vi è corrispettività nelle prestazioni e la fondatezza e legittimità di tali operazioni viene rimessa alla valutazione dei singoli dirigenti affidanti;

PRESO ATTO:

- dei pareri in ordine alla congruità dei servizi storicamente affidati, rilasciati dai Dirigenti dei Settori interessati;
- del piano Industriale 2022 2024 presentato dall' A.U.;
- delle successive integrazioni al piano industriale originario, presentate nel corso dell'esercizio 2022;
- della relazione del Dirigente del settore II;
- del parere rilasciato dal prof. Ziruolo in qualità di consulente tecnico di parte;
- del parere dell'organo di revisione al piano industriale;
- del parere del collegio dei revisori del Comune di Corato

DATO ATTO che, di conseguenza, il C.C. intende fornire, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a redigersi:

- approvazione al Piano industriale presentato per quanto attiene la proroga dei servizi già svolti e che Asipu srl, continuerebbe a svolgere senza soluzione di continuità rispetto al passato, avendone acquisito il necessario know How, come attestato dai Dirigenti responsabili dei settori preposti, e cioè a dire;
 - 1. servizi cimiteriali;
 - 2. servizi di manutenzione del verde basso;
 - 3. servizi di manutenzione dei bagni pubblici
 - 4. servizi bonifiche aree immobili urbani ed extraurbani
 - 5. servizi di gestione carcasse feline e canine
 - 6. servizi di transennamento e segnaletica stradale
 - 7. servizi di custodia e vigilanza immobili comunali
 - 8. servizi di gestione eventi e contenitori culturali.

- apposito atto di indirizzo, di verifica e integrazione istruttoria agli uffici comunali , ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D. lgs. 179/2012, in ordine agli ulteriori servizi proposti dai Settori Comunali e inseriti dall'A.U. dell'Asipusrl nelle successive integrazioni, cioè a dire:
 - 9. Manutenzione ordinaria delle strade;
 - 10. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - 11. Servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica diversamente abili;
 - 12. Gestione parcheggi a pagamento e strisce blu.
- apposito atto di indirizzo all'A.U. Avv. Renato Bucci di condurre ulteriori approfondite istruttorie in ordine alla strutturazione dei servizi sopra elencati, finalizzati a consentire agli uffici comunali preposti e al Consiglio Comunale una valutazione più approfondita in ordine ai requisiti previsti dall'ordinamento interno e comunitario in ordine agli affidamenti in House;

DATO ATTO che, come già espresso nelle deliberazioni di G.C. n. 124 del 29 giugno 2021 e n. 206 del 20/12/2021

- per i richiamati servizi, al netto di quelli discendenti dall'attuazione del piano di protezione civile, che non sono suscettibili di una stima preventiva, l'ASIPU ha elaborato una valorizzazione economica della propria attività, scomponendola in segmenti omogenei singolarmente quotati e fornendo gli elementi per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta e delle ragioni del mancato ricorso al mercato, che sarà alla base del provvedimento di affidamento a cura dei Dirigenti competenti;
- la predetta società ASIPU, con precedenti note acquisite agli atti dell'ente, ha dettagliatamente precisato, per ogni servizio, i costi del personale, dei materiali di consumo, delle spese generali e degli oneri della sicurezza, e che pertanto sono disponibili tutti gli elementi che consentono di effettuare la valutazione di convenienza dell'affidamento diretto;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, il quale stabilisce che:
- "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
- 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci, di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

- 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 1
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."
 - l'art. 192, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, che le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- l'art. 5 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che dispone:

- "1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.";

ATTESO che le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabiliscono che:

- "3.1 Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in housein forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.
- **4.1** La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.
- **9.2** A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house. La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri

da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.

9.3 Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.";

VERIFICATO il RASA del comune di Corato ha nuovamente richiesto l'iscrizione nel predetto elenco in data 1/7/2021, venuta meno la causa del precedente diniego;

VISTA la deliberazione del Sub Commissario n. 175/C del 31.12.2019 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche articolo 20 D. LGS. N. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L n. 90/2014", con la quale si è confermato, tra l'altro, il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune di Corato nella società " - Azienda Speciale Igiene e Pubblica Utilità S.r.l., con una quota del 100%";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 31/12/2020, avente ad oggetto: "Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d. lgs. 175/2016 – Censimento Annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 DL 90/2014" con la quale si è sostanzialmente deliberato il mantenimento della precitata partecipazione;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 86 del 28/12/2021 avente d oggetto "Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d. lgs. 175/2016 – Censimento Annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 DL 90/2014" con la quale si è sostanzialmente deliberato il mantenimento della precitata partecipazione anche per il 2021;

CONSIDERATO, altresì, come già espresso con la precedente deliberazione di G.C. n. 124 del 29 giugno 2021, che all'esito dei tavoli tecnici tenutesi, alla presenza del Presidente di ASIPU Srl, degli assessori preposti alle società partecipate e ai lavori pubblici, degli organi di revisione comunale e della predetta società, oltre che dei dirigenti preposti ai lavori pubblici e alle società partecipate, è emerso che essendo venuto meno il Core Business con l'operazione di conferimento del ramo d'azienda (allo stato non ancora perfezionato), la mancanza di affidamenti nei servizi complementari, tra l'altro svolti senza soluzione di continuità e in maniera adeguata, farebbe venire meno il principio della continuità aziendale, con seri rischi per stato di salute dell'azienda medesima e con la necessità di porre la stessa in tempi brevi in liquidazione;

RICORDATO che in data 02/11/2021 è stata trasmessa al Comune, da parte dell'A.U. di Asipu srl, la proposta di Piano Industriale 2022 -2024 e che nel corso dell'esercizio 2022 sonos tate presentate le integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in particolare gli artt. 115, 191 e 194;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. e ii., artt. 5 e 192;

VISTA la Linea Guida ANAC n. 7 aggiornata al 20.09.2017.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, dai Dirigenti preposti ai settori, relativamente ai servizi a prorogarsi;

DATO ATTO CHE il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del II Settore ai sensi dell'art. 49 del Tuel, viene rilasciato, seppur in presenza di criticità finanziarie, in virtù delle seguenti motivazioni:

- ASIPU SRL è un organismo societario che allo stato esiste e Il C.C. con la delibera adottata al 28/12/2021 ha deliberato di mantenere la partecipazione in Asipu Srl;
- La normativa speciale derogatoria per l'anno 2020 in merito alla sterilizzazione della perdita d'esercizio e il possibile rinvio al 2025 per la copertura permette una più agevole soluzione al ripiano della perdita d'esercizio 2020 (si rinvia a quanto esposto in narrativa)
- La normativa speciale derogatoria che ha permesso di sterilizzare la perdita anche dell'esercizio 2021, rinviandola al 2026;
- La fattispecie che la gestione critica non è imputabile alla gestione corrente ma all'incidenza del fatto straordinario di gestione correlato al venir meno del CORE BUSINESS e al mancato perfezionamento del conferimento del ramo d'azienda con la SANB SpA, con il transito delle relative passività;
- La fattispecie che la perdita d'esercizio per l'anno 2021 è imputabile non al disequilibrio della gestione corrente ma alla contabilizzazione di componenti straordinari della gestione insussistenze attive nella misura dei debiti fuori bilancio non riconosciuti rettifica di valore di alcuni asset patrimoniali quote di ammortamento da spesare in percentuale superiore rispetto al passato, come da indicazioni del collegio sindacale ;
- La fattispecie che il mancato affidamento dei servizi complementari, ricompresi nell'oggetto sociale, determinerebbe senza dubbio il fallimento della società con ulteriori danni ai creditori e con potenziali ricadute sul patrimonio dell'ente;
- Che il mancato affidamento dei servizi complementari ricompresi nell'oggetto sociale cagionerebbe nell'immediato una paralisi dell'attività amministrativa e la possibile interruzione di pubblico servizio, come nel caso dei servizi cimiteriali;
- Che un affidamento dei servizi limitato a pochi mesi non permetterebbe un minimo di continuità aziendale e una efficace programmazione di scelte gestionali da parte dell'A.U.;
- Che il rinnovo dei servizi già gestiti, AsipuSrlconserva l'equilibrio economico e finanziario per la durata degli affidamenti, così come indicato dall'AU, non erodendo in alcun modo il patrimonio aziendale;
- Che la società ha conseguito perdite d'esercizio in 2 esercizi consecutivi, per fatti straordinari di gestione, prevedendo la normativa di cui all'art. 20 del TUSP il conseguimento di perdite di n. 4 dei 5 esercizi consecutivi per la dismissione della società;
- Che il Consiglio di Stato, con il recente parere n. 1614 del 7/10/2021 ha rinviato alla normativa speciale di cui all'art. 10 del D.L.n. 77 del 31/5/2021, convertito dalla legge n. 108 del 29/07/2021, normativa che invita all'adozione di semplificazioni per il rilancio dell'economia e degli investimenti pubblici;

Il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Dirigente del II settore, ai sensi del combinato disposto dalla normativa vigente (Art. 49, 147 bis e 153 del Tuel) attiene alla presenza nel bilancio di previsione 2022 - 2024, stanziamenti afferenti i servizi in corso di affidamento ed è rimessa ai singoli dirigenti affidanti la valutazione di congruità;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** tutto quanto in narrativa esposto per costituirne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle seguente documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - 1. Piano Industriale 2022 2024, presentato in data 2/11/2021
 - 2. Prima integrazione al Piano Industriale 2022 2024, presentata in data 4 luglio 2022;
 - 3. Seconda Integrazione al piano industriale 2022 2024, presentata in data 27 settembre 2022;
 - 4. Parere favorevole al Piano Industriale ASIPU 2022 2024, rilasciato dal Collegio sindacale;
 - 5. Relazioni redatte dai dirigenti e responsabili dei servizi in ordine alla congruità dei servizi "storici" già affidati e svolti negli esercizi precedenti;
 - 6. Relazione tecnica redatta dal dirigente del settore II;
 - 7. Relazione tecnica redatta dal Consulente interpellato, prof. A. Ziruolo;
 - 8. Parere, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del tuel, dal Collegio dei revisori dei conti;
- 3) DI APPROVARE la proroga senza soluzione di continuità per il prossimo triennio 2023 2025, autorizzando contestualmente il piano assunzionale relativo alle commesse in approvazione, per quanto concerne i servizi storici, come di seguito elencati, tenuto conto che gli stessi non sono in disequilibrio dal punto di vista economico e vengono svolti in maniera efficiente ed efficace, seppur con la limitata operatività che Asipu srl ha avuto nel recente passato:
 - 1. servizi cimiteriali;
 - 2. servizi di manutenzione del verde basso;
 - 3. servizi di manutenzione dei bagni pubblici
 - 4. servizi bonifiche aree immobili urbani ed extraurbani
 - 5. servizi di gestione carcasse feline e canine
 - 6. servizi di transennamento e segnaletica stradale
 - 7. servizi di custodia e vigilanza immobili comunali
 - 8. servizi di gestione eventi e contenitori culturali.
- 4) DI RINVIARE a successivo provvedimento consiliare, previa approfondita valutazione da parte dei servizi comunali interessati, la decisione in ordine all'affidamento dei seguenti ulteriori servizi e conseguentemente la modifica dell'oggetto sociale:
 - 1. Manutenzione ordinaria delle strade;
 - 2. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - 3. Servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica diversamente abili;
 - 4. Gestione parcheggi a pagamento e strisce blu.
- 5) **DI FORNIRE** apposito atto di indirizzo all'A.U. Avv. Renato Bucci di condurre ulteriori istruttorie in ordine alla strutturazione dei servizi sopra elencati, finalizzati a consentire

agli uffici comunali preposti e al Consiglio Comunale una valutazione più approfondita in ordine ai requisiti previsti dall'ordinamento interno e comunitario in ordine agli affidamenti in House;

- 6) **DI RINVIARE** a successivo provvedimento la valutazione in ordine alla ricapitalizzazione e ristrutturazione del patrimonio aziendale;
- 7) **DI DARE INDIRIZZO** ai settori comunali che, nel caso di affidamento dei servizi all'ASIPU srl, gli stessi dovranno essere effettuati:
 - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, previa valutazione sulla congruità economica dell'offerta di ASIPU srl, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
 - nel rispetto delle norme giuscontabili, ossia delle regole che disciplinano l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese negli enti locali (art. 191, commi 1, 2 e 3, ed art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- 8) **DI STABILIRE** che in caso di affidamento "inhouseproviding" dei servizi all'ASIPU srl, gli stessi debbano essere effettuati, previa predisposizione, approvazione e sottoscrizione dei contratti di servizio:
 - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, previa valutazione sulla congruità economica dell'offerta di ASIPU srl, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
 - nel rispetto delle norme giuscontabili, ossia delle regoleche disciplinano l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese negli enti locali (art. 191, commi 1, 2 e 3, ed art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).
- 9) **DI DARE ATTO** che con diverse deliberazioni del Consiglio comunale si è proceduto al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio maturati nei confronti di ASIPU srl, ai sensi dell'art. 193 de 194 del tuel, con l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente;
- 10) **DI PRENDERE ATTO** che, allo stato attuale, i servizi comunali stanno procedendo a porre in essere la dovuta istruttoria per la riconciliazione delle partite reciproche, creditorie debitorie tra il Comune di Corato e la Partecipata Asipu srl, atteso il disallineamento verificatosi in sede preliminare al rendiconto di gestione afferente l'esercizio 2021;

- 11) **DARE INDIRIZZO** in ordine al monitoraggio del Piano in approvazione alla costituenda struttura comunale preposta ufficio società partecipate con referto da inviarsi almeno semestralmente allo scrivente organo;
- 12) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Dirigenti Comunali, al Segretario Generale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, per i conseguenti adempimenti, nonché al Collegio dei Revisori, all'A.U. e al collegio sindacale di ASIPU Srl.

Si procede alla **votazione**, mediante sistema elettronico, per l'**immediata eseguibilità dell'atto** ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere ai successivi affidamenti e alla necessaria strutturazione di Asipu srl per l'avvio pluriennale del servizi svolti.

Eseguita la votazione, mediante stesso sistema elettronico, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 19 VOTI FAVOREVOLI N. 14 VOTI CONTRARI N. 5 (Bovino V. - Diaferia - Fuzio - Malcangi - Salerno)

La Presidente, alle ore 22:44, dichiara terminata la seduta del Consiglio.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Valeria Mazzone Il Il Segretario Comunale Segretario Generale Dott.ssa Marianna Aloisio

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)